



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL' ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

RELAZIONE

Roma, 3 maggio 2012

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che deve essere accettata dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Il secondo comma dell'articolo 28 demanda all'ISVAP la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita richiamato dal comma 1.

Il Regolamento individua i contenuti minimi di tale contratto di assicurazione sulla vita con l'obiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricerca della polizza più conveniente. I contenuti minimi rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potrà scegliere di stipulare una polizza con condizioni di assicurazione di maggiore favore e più rispondenti alle proprie esigenze.

Il Regolamento si compone di 5 articoli:

L'articolo 1 indica i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita. Come offerta base viene individuata la forma assicurativa della temporanea per il caso di morte a capitale decrescente in presenza di un piano di ammortamento, oppure a capitale costante per il credito al consumo che non prevede un piano di ammortamento predefinito (ad esempio per le carte di credito *revolving*). Come detto, è possibile in ogni caso per il cliente stipulare una polizza che preveda condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle proprie esigenze, ad esempio un capitale costante che offra agli eredi un *surplus* rispetto a quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo.

La prestazione assicurativa base dovuta in caso di decesso dell'assicurato deve essere pari o in linea con il debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. La previsione di un capitale assicurato "in linea" con il debito residuo del finanziamento è stata introdotta per tener conto di forme di ammortamento del debito residuo non perfettamente coincidenti con il piano di ammortamento del capitale offerto dalla polizza di assicurazioni sulla vita, definito al momento dell'emissione del

contratto. Si prevede inoltre che la polizza, oltre all'erogazione del capitale caso morte, possa offrire - qualora nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione del decesso e la liquidazione del capitale, necessario alla gestione amministrativa, vengano a scadenza delle rate del mutuo o del credito al consumo - l'immediata liquidazione di tali rate, salvo successivo conguaglio in sede di liquidazione definitiva. Ciò consente di offrire ai beneficiari una risposta alle più immediate esigenze che seguono il decesso dell'assicurato/debitore.

L'Autorità ha ritenuto di indicare le limitazioni della prestazione che possono essere previste nella tipologia di polizze sulla vita oggetto del Regolamento. Le uniche esclusioni dalla garanzia che possono essere inserite sono quelle previste dal codice civile; tuttavia, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute in fase di pubblica consultazione riguardanti la riassicurazione dei rischi oggetto del Regolamento, sono ammesse limitazioni anche per il decesso dovuto a rischi catastrofali.

Per quanto riguarda la durata si prevede che il contratto assicurativo debba avere di base una durata pari a quella del mutuo o del credito al consumo. Al fine di consentire la più ampia scelta per il consumatore, si prevede che la durata del contratto assicurativo possa essere anche inferiore o superiore a quella del mutuo o del credito al consumo. Nel preventivo andrà indicata, a fini di confrontabilità, una durata del contratto assicurativo pari alla durata del finanziamento. Il cliente potrà in ogni caso scegliere, qualora richiesta dall'ente finanziatore e più rispondente alle proprie esigenze, una durata diversa.

Relativamente alla periodicità del pagamento del premio si prevede la possibilità di pagamento di un premio anticipato in unica soluzione o di un premio annuo, frazionabile in sottoperiodi.

Per i costi gravanti sul premio è stata ripresa la disciplina introdotta con il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, prevedendo l'indicazione nel contratto dell'ammontare dei costi sostenuti dal cliente nel corso della durata contrattuale, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

Per quanto riguarda le modalità di verifica dello stato di salute del cliente, il contratto deve indicare i casi in cui è richiesta la visita medica, i costi, i soggetti sui quali ricadono e i casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può essere effettuato tramite la compilazione del questionario anamnestico.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al c.d. periodo di carenza, ossia il periodo iniziale del contratto in cui la copertura ha un effetto limitato, si prevede l'esclusione della carenza in caso di visita medica ed un limite massimo di carenza di 90 giorni per gli altri casi.

Il Regolamento prevede che il cliente designi liberamente il beneficiario o vincolatario del contratto di assicurazione sulla vita. In linea con quanto previsto dal Provvedimento ISVAP n. 2946 del 2011, la banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

Il contratto di assicurazione sulla vita deve indicare le modalità di denuncia del decesso e la documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale

assicurato nonché i tempi di liquidazione dello stesso, che non potranno in nessun caso superare i 30 giorni.

Sono state fornite indicazioni sull'estinzione anticipata e sul trasferimento del mutuo immobiliare o del credito al consumo in linea con la disciplina introdotta con il citato Regolamento ISVAP n. 35/2010. In particolare in caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, l'impresa, in caso di pagamento di un premio unico, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituisce all'assicurato - secondo le modalità di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010 - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Il cliente ha la facoltà di richiedere, in alternativa, la prosecuzione della polizza fino alla scadenza a favore, eventualmente, di un nuovo beneficiario designato.

Nell'ipotesi di trasferimento del mutuo immobiliare, in caso di pagamento di un premio unico, l'impresa, deve restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare. Il rimborso del premio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato.

Il contratto dovrà indicare il diritto di recesso per l'assicurato riportando le modalità e la tempistica per l'esercizio di tale facoltà. Il termine non potrà comunque essere inferiore a 30 giorni, come previsto dall'articolo 177 del Codice delle assicurazioni.

Tenuto conto della particolarità del contratto sulla vita oggetto del Regolamento, è stato previsto l'invio al cliente di comunicazioni in corso di contratto per informarlo dell'ammontare del capitale assicurato, degli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato e del beneficiario/vincolatario.

L'articolo 2 prevede che l'ente erogatore il finanziamento fornisce al cliente all'avvio delle trattative un documento scritto riportante i contenuti minimi del contratto e un preventivo, redatto secondo il fac-simile previsto nel Regolamento.

La struttura del preventivo consentirà alle imprese di mettere in evidenza al cliente i fattori concorrenziali che, oltre al premio finale, possono rendere più conveniente la polizza offerta, quali la inclusione della copertura opzionale sulle rate in scadenza subito dopo il decesso, la disciplina delle cause di esclusione della copertura, la rinuncia alla carenza, l'assenza di obbligo di visita medica, oppure, in caso di visita medica, l'assenza di costi per l'assicurato, la tempistica di liquidazione, ecc.

Dal momento della consegna del preventivo decorrerà un periodo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il cliente potrà ricercare sul mercato un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i contenuti minimi del Regolamento, ovvero preveda condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente. Tale contratto dovrà essere accettato dall'ente erogatore senza variare le condizioni offerte per il finanziamento. Nell'allegato 1 al Regolamento è riprodotto il fac-simile del preventivo che dovrà essere compilato con le specifiche informazioni attinenti all'assicurato.

Al fine di agevolare il cliente nella ricerca e nel confronto di prodotti di assicurazione sulla vita di cui al Regolamento, l'articolo 3 prevede che le imprese di assicurazione forniscano sui loro siti internet un servizio *on line* gratuito di preventivazione. E' inoltre prevista la pubblicazione sul sito dell'ISVAP dell'elenco delle imprese e dei relativi prodotti commercializzati.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la pubblicità e l'entrata in vigore del Regolamento. Per tenere conto degli impatti organizzativi della nuova disciplina l'entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2012, mentre il termine per la creazione dei preventivatori *on line* sui siti delle compagnie è stato fissato al 1° settembre 2012.